

TRADUZIONE DALL'INGLESE



**COMITATO ASSISTENZA ITALIANI**

**MEMORANDUM DI ASSOCIAZIONE**

**E**

**ARTICOLI DI ASSOCIAZIONE**

## **CODICE DELLE SOCIETÀ (NEW SOUTH WALES)**

### **SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

#### **MEMORANDUM DI ASSOCIAZIONE**

**del**

#### **CO.AS.IT. COMITATO ASSISTENZA ITALIANI**

1. Il nome della Società è **Co.As.It. COMITATO ASSISTENZA ITALIANI** (da qui in poi chiamata "la Società").
2. Gli obiettivi per cui la Società è stata fondata sono:
  - (a) (i) alleviare la povertà, le sofferenze, le difficoltà e le avversità delle persone residenti in New South Wales, e in particolare coloro che hanno origine italiana o sono residenti in Australia, naturalizzati o no.
  - (ii) promuovere lo studio della lingua e cultura italiana e in particolare incoraggiare e fruire l'insegnamento della lingua, letteratura e cultura italiana per il pubblico generale.
  - (iii) realizzare programmi di ricerca e diffondere informazioni sulla natura della previdenza sociale, dei servizi sanitari, educativi e simili per le comunità etniche nella società Australiana, e promuovere il miglioramento di tali servizi.
  - (iv) realizzare programmi di ricerca e diffondere informazioni sulle opportunità di miglioramento culturale ed educativo per i membri della comunità, in particolare le persone di origine italiana e coloro che hanno un interesse nella cultura italiana affinché possano contribuire a una società australiana multiculturale.
  - (v) promuovere il benessere dei giovani e fornire loro consulenza e assistenza nel campo dell'occupazione e delle attitudini professionali.
  - (vi) pianificare, realizzare e gestire centri per l'infanzia, ostelli, centri di accoglienza e simili, a vantaggio di coloro che hanno bisogno di tali servizi.
  - (vii) fornire servizi di informazione, interpretariato e insegnamento dell'inglese a persone di origine non-anglosassone.

- (viii) realizzare, gestire e dirigere una Scuola Italiana Bilingue.

*[Modificato durante l'Assemblea Generale Annuale del 28 maggio 2002]*

- (b) Assumere il controllo dei fondi, degli attivi e passivi della Società presentemente priva di personalità giuridica nota come "COMITATO ITALIANO DI ASSISTENZA - CO. AS. IT."

Allo scopo esclusivo di realizzare gli obiettivi summenzionati e non altro;

- (c) Sollecitare, raccogliere, ricevere e prendere possesso di donazioni, concessioni, legati o lasciti, denaro, fondi e proprietà mobili o immobili allo scopo di realizzare e mantenere un fondo pubblico con finalità caritatevoli.
- (d) Tenere o organizzare gare e provvedere o contribuire alla messa in palio di premi, riconoscimenti e benemerienze in relazione ad esse.

A PATTO CHE nessun socio della Società possa ricevere un qualsivoglia premio, riconoscimento o benemerienza di natura venale a meno che non si tratti di un vincitore di una gara tenuta o indetta dalla Società.

- (e) Iscriversi, diventare soci e cooperare o amalgamarsi con qualsiasi altra organizzazione o associazione, giuridicamente riconosciuta o no, i cui scopi siano simili a quelli della Società e siano prevalentemente "caritatevoli" come definito dalla Legge Charitable Fundraising Act 1991

*[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 30 novembre 1983; modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 16 marzo 2004]*

A PATTO CHE la Società non sottoscriva o sostenga con i propri fondi o si amalgami con un'associazione o organizzazione che non proibisca la distribuzione dei propri proventi e proprietà fra i suoi soci in misura almeno pari a quella imposta alla Società ai sensi o in virtù della Clausola 3 di questo memorandum,

E A PATTO CHE tale distribuzione non venga effettuata a nessun'istituzione o ente che non siano previsti dal paragrafo 78 (1)(a) della Legge *Income Tax Assessment Act*, 1936.

- (f) Acquistare, vendere e trattare ogni tipo di apparecchiatura e ogni genere di approvvigionamento liquido e solido, richiesto dai soci della Società o da persone che ne frequentano la sede.

- (g) Acquistare, prendere in affitto o baratto, noleggiare o altrimenti acquisire terreni, stabili, diritti d'uso o proprietà mobili e immobili, e qualsiasi diritto o privilegio che possano costituire requisito ai fini di, o atti a essere usati con utilità in relazione a, qualsiasi obiettivo della Società.

A PATTO CHE nell'evento che la Società acquisisca o prenda possesso di un bene che possa essere soggetto ad amministrazione fiduciaria, la Società dovrà trattare con esso solo in maniera consentita dalla Legge che regola tale amministrazione fiduciaria.

- (h) Raggiungere qualsiasi tipo di accordo con qualsiasi governo o autorità, suprema, municipale, locale o altro, che appaia tendente al raggiungimento degli scopi della Società o a quantunque di essi, e ottenere da tali governi o autorità ogni diritto, privilegio o concessione che la Società ritenga desiderabile ottenere; e portare a termine, esercitare o osservare tali accordi, diritti, privilegi e concessioni.
- (j) Nominare, assumere, destituire o sospendere i direttori, impiegati, segretari, insegnanti, ricercatori, assistenti sociali, inservienti, dipendenti, lavoratori e altre persone che sia ritenuto necessario o conveniente per gli obiettivi della Società.
- (k) Fondare e sostenere o favorire la fondazione e il sostegno di associazioni, istituzioni, fondi, amministrazioni fiduciarie, e vantaggi vari realizzati a beneficio dei dipendenti o ex dipendenti della Società o persone a carico o in rapporto di parentela con tali persone; e concedere pensioni e indennità; e versare contributi verso assicurazioni; e sottoscrivere e garantire denaro a scopo caritatevole o di beneficenza, o per ogni scopo pubblico, generale o utile.
- (l) Costruire, migliorare, mantenere, sviluppare, amministrare, portare a termine, alterare o controllare ogni casa, stabile, terreno, lavoro o utilità, che possa apparire finalizzato direttamente o indirettamente al miglioramento degli interessi della Società, e per contribuire a sovvenzionare o altrimenti assistere a prendere parte alla costruzione, miglioramento, manutenzione, sviluppo, lavorazione, gestione, realizzazione, alterazione o controllo degli stessi.
- (m) Investire e utilizzare il denaro della Società che non sia immediatamente richiesto nella maniera consentita dalla Legge per gli investimenti dei fondi di amministrazione fiduciaria.
- (n) Chiedere in prestito, raccogliere o garantire il pagamento di denaro nel modo che la Società consideri più appropriato e garantirsi lo stesso o il rimborso o

l'adempimento di ogni debito passivo con garanzia contrattuale o qualsivoglia impegno preso o che la Società abbia intenzione di intraprendere in qualsiasi maniera e in particolare per mezzo dell'emissione di obbligazioni perpetue o altrimenti addebitato su tutti o parte dei beni della Società sia presenti che futuri, e di acquistare, riscattare o saldare tali titoli.

- (o) Fare, emettere, accettare, girare, scontare, convalidare e rilasciare promesse di pagamento, cambiali, polizze di carico, e altri titoli negoziabili e trasferibili.
- (p) Vendere, migliorare, gestire, sviluppare, scambiare, dare in affitto, disporre di, trarre vantaggio da, o altrimenti trattare tutti o parte dei beni e dei diritti della Società.
- (q) Accendere o mantenere mutui, ipoteche e addebiti per assicurarsi il pagamento del prezzo di acquisto di qualsiasi saldo non corrisposto del prezzo di acquisto, di ogni parte dei beni della Società di qualunque tipo venduti dalla Società o di denaro dovuto alla Società da parte di acquirenti o altri.
- (r) Accettare qualsiasi donazione di beni che siano soggetti ad amministrazione fiduciaria particolare o no, che serva a uno o più degli obiettivi della Società ma sempre soggette alle norme di cui al paragrafo (g) di questa clausola 2
- (s) Prendere iniziative tramite appelli personali o scritti, riunioni pubbliche o d'altro genere, che vengano di volta in volta adottati allo scopo di procurare contributi al fondo della Società, in forma di donazioni, sottoscrizioni annuali o altro.
- (t) Stampare e pubblicare giornali, periodici, libri o opuscoli che la Società ritenga utili alla promozione dei propri obiettivi.
- (u) Acquistare o comunque ottenere e prendere in carico in parte o totalmente le proprietà, gli utili, le passività e gli impegni di una o più delle compagnie, istituzioni, società o associazioni con le quali la Società è autorizzata ad amalgamarsi.
- (v) Trasferire in parte o totalmente la proprietà, gli utili, le passività e gli impegni della Società a una o più delle compagnie, istituzioni, società o associazioni con le quali la Società è autorizzata ad amalgamarsi.
- (w) Effettuare donazioni a scopi patriottici o di beneficenza.

- (x) Trattare qualsiasi affare lecito in appoggio al Commonwealth d'Australia nella prosecuzione di qualsiasi guerra nella quale il Commonwealth d'Australia si trovi impegnato.

A PATTO CHE la Società non sostenga con i suoi fondi qualsiasi attività o impresa che imponga o preveda l'osservanza da parte dei propri soci o altri di qualsiasi regolamento o restrizione, che se fossero obiettivi della Società ne farebbero un sindacato, come indicato nella Legge sui sindacati *Trade Unions Act*.

I poteri accordati dalla Seconda Appendice del Codice non si applicheranno alla Società a eccezione di quanto previsto da questa clausola 2.

3. Il reddito e il patrimonio della Società, in qualsiasi modo acquisiti, dovranno essere impiegati solo per la promozione degli obiettivi della Società come indicato in questo memorandum di associazione; e nessuna parte di essi verrà corrisposta o trasferita, direttamente o indirettamente, sotto forma di dividendi, gratifiche o altro, ai soci della Società.

A patto che nulla di quanto contenuto nel presente documento impedisca il pagamento in buona fede di remunerazione a qualsiasi impiegato o funzionario della Società o a un qualsiasi socio della stessa come compenso per servizi effettivamente resi a beneficio della Società o per forniture eseguite secondo il costume e l'uso commerciale, né impedisca il pagamento di interessi a un tasso non superiore a quello al momento fissato per gli scopi di questo paragrafo dagli Articoli di Associazione sul denaro accordati in prestito da un socio qualsiasi della Società o un fitto ragionevole e giusto per immobili trasferiti o dati in affitto da un qualsiasi socio della Società ma tale che nessun membro del Consiglio di Amministrazione o Gruppo Dirigente della Società potrà essere nominato a un incarico retribuito dalla Società o qualsiasi incarico della Società che preveda compensi e che nessuna remunerazione o altro beneficio in denaro o valore monetario dovrà essere pagato o dato dalla Società a qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione o Gruppo Dirigente eccetto come rimborso spese e interessi al tasso di cui sopra su denaro prestato o affitto ragionevole e giusto per immobili trasferiti o affittati alla Società.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

4. Nessun'aggiunta, alterazione o emendamento del memorandum o degli articoli di associazione in vigore in un dato momento potranno essere effettuati a meno che essi non vengano precedentemente vagliati e approvati dalla Commissione e tali aggiunte, alterazioni o emendamenti dovranno essere notificati al Ministro al momento responsabile della Legge *Charitable Fundraising Act 1991*, e tali aggiunte, alterazioni o emendamenti non potranno entrare in vigore a meno che il Ministro abbia dato approvazione a procedere con le modifiche.

*[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 30 novembre 1983; modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 16 marzo 2004]*

5. Il terzo, quarto e nono paragrafo di questo Memorandum di Associazione contengono le condizioni di rilascio di una licenza da parte della Commissione alla Società conformemente alle disposizioni di cui alla Sezione 66 del Codice delle Compagnie (New South Wales). Allo scopo di impedire ogni evasione alle disposizioni di tali paragrafi la Commissione può di volta in volta su richiesta di un qualsiasi socio della Società e all'atto di notificare la Società delle sue intenzioni e dopo aver accordato alla Società l'opportunità di dichiararsi contraria, entro i termini specificati nella notifica in questione, imporre ulteriori condizioni che dovranno essere opportunamente osservate dalla Società.
6. La responsabilità dei soci è limitata.
7. Ogni socio della Società si impegna a contribuire al patrimonio della Società nel caso la stessa venga messa in liquidazione in un periodo in cui egli ne faccia parte, o entro un anno dopo che cessi di esserne parte, per il pagamento dei debiti e delle passività della Società (contratte prima che egli cessasse di esserne socio) e dei costi, carichi e spese di liquidazione e per il regolamento dei diritti dei soci contribuenti tra di loro per quanto si renda necessario e che non ecceda la somma di cento dollari (\$100.00).
8. Se all'atto della liquidazione o dello scioglimento della Società rimanesse, dopo aver soddisfatto ogni debito e passività, una proprietà di qualsiasi genere, essa non verrà corrisposta o distribuita fra i soci della Società, ma verrà data o trasferita a un'altra istituzione o istituzioni i cui scopi siano simili a quelli della Società e siano prevalentemente "caritatevoli" come definito dalla Legge Charitable Fundraising Act 1991 e il cui memorandum di associazione o proibisca la distribuzione del proprio reddito e patrimonio fra i soci in misura almeno pari a quella imposta dalla Società ai sensi della clausola 3 di questo atto, tale istituzione o istituzioni da essere determinate dai soci della Società prima di o al momento dello scioglimento e in caso di inadempienza mediante presentazione di domanda alla Corte Suprema per delibera.

*[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 30 novembre 1983; modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 16 marzo 2004]*

A PATTO CHE nel caso la Società abbia ricevuto fondi sotto forma di finanziamenti da parte di un'autorità statale o del Commonwealth e al momento della liquidazione o della dissoluzione della Società tali finanziamenti non siano stati spesi, allora tali finanziamenti andranno rimborsati all'autorità statale o del Commonwealth erogante.

INOLTRE A PATTO CHE nel caso la Società abbia ricevuto fondi: -

- (a) sotto forma di finanziamenti da parte del Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Italiana, compresi Ministeri successivi simili,
- (b) sotto forma di finanziamenti da parte del Governo della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 636 del Decreto Legislativo 297/1994,

e tali finanziamenti non siano stati spesi al momento della dissoluzione della Società andranno versati o trasferiti a un'altra istituzione o altre istituzioni: -

- (I) i cui scopi siano simili a quelli della Società e siano prevalentemente "caritatevoli" come definito dalla Legge Charitable Fundraising Act 1991,
- (II) il cui memorandum di associazione o proibisca la distribuzione del proprio reddito e patrimonio fra i soci in misura almeno pari a quella imposta dalla Società ai sensi della clausola 3 di questo atto, e
- (III) soggetto alla previa approvazione del Console Generale della Repubblica Italiana per il distretto in cui si trova l'ufficio registrato della Società e soggetto alla previa approvazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

tale istituzione o istituzioni da essere determinate dai soci della Società prima di o al momento dello scioglimento e in caso di inadempienza mediante presentazione di domanda alla Corte Suprema per delibera.

*[inserito nella Riunione Generale Straordinaria del March 2004]*

- 9. Un'accurata contabilità dovrà essere tenuta dalla Società per le somme ricevute e spese, e le transazioni rispetto alle quali hanno luogo tali ricezioni e spese, e del patrimonio, degli attivi e dei passivi della Società soggetti a ogni ragionevole restrizione nei riguardi del tempo e del modo di ispezionare le stesse che possa venire imposta ai sensi degli articoli di associazione al momento in vigore, sarà aperta alla verifica dei soci. Almeno una volta all'anno, la contabilità della Società dovrà essere esaminata da uno o più Revisori dei Conti propriamente qualificati, che riferiranno ai soci secondo le disposizioni del Codice delle Compagnie (New South Wales).
- 10. Qualora la Società abbia ricevuto dei fondi sotto forma di finanziamenti da parte di autorità statali o del Commonwealth per un progetto specifico e sia stato deciso che tale progetto specifico debba essere abbandonato o terminato, la Società, in conseguenza di tale decisione, rimborserà i finanziamenti non spesi nella loro totalità all'autorità statale o del Commonwealth a meno che tale autorità statale o del Commonwealth non permetta altrimenti.



11. Qualora la Società abbia ricevuto dei finanziamenti da parte di autorità statali o del Commonwealth a scopo di acquisto di beni di capitale e tali beni siano successivamente venduti dalla Società, i profitti di tale vendita saranno rimborsati alla stessa autorità statale o del Commonwealth a meno che essa non permetta altrimenti.
12. I nomi, gli indirizzi e le professioni dei firmatari sono riportati di seguito: -

<u>Nomi dei Firmatari</u>	<u>Professione</u>	<u>Indirizzo</u>
Gaetano Annibale Giuffrè	Direttore di Società	24 Carrara Road, Vacluse.
Antonio D'Ambra	Direttore di Società	214 Military Road, Dover Heights
Joseph Lo Blanco	Direttore di Società	1 Raleigh Street, Dover Heights.
Franco Belli	Direttore di Società	16 Kiora Avenue, Mosman.
Nino Bove	Commercialista	32 Royal Street, Maroubra.
Nicholas Destro	Psichiatra	23 Tucubia Street, South Coogee.
Alfio Freddy Di Stefano	Agente fiscale	4A Jersey Road, Strathfield.
Padre Atanasio Gonelli	Ministro di Culto	96 Catherine Street, Leichhardt.
Padre Adriano Pittarello	Ministro di Culto	80 Albion Street, Surry Hills.
Anna Tesoriero	Psicologo	52 Burraneer Avenue, St. Ives.
Peter Tesoriero	Avvocato	40 Stanley Street, Chatswood.

Noi, le persone i cui nomi e indirizzi sono sottoscritti, desideriamo organizzarci in una Società in esecuzione del Memorandum di Associazione.

Firme dei firmatari

**(Le firme sono sulla copia originale)**

# CODICE DELLE SOCIETÀ (NEW SOUTH WALES)

## SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

### ARTICOLI DI ASSOCIAZIONE

del

### CO.AS.IT. COMITATO ASSISTENZA ITALIANI

#### INTERPRETAZIONE

1. In queste norme:

*[Cancellato nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

Per "*Corporations Law*" si intende "la Legislazione Australiana sulle Società e i Titoli"

*[Aggiunto nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

Per "socio finanziario" si intende un socio che ha pagato interamente le quote e i contributi dovuti alla Società.

*[Aggiunto nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

Con "la Società" si intende Co.As.It. Comitato Assistenza Italiani;

Con "la Società priva di personalità giuridica" si intende l'ente privo di personalità giuridica noto come "Comitato Italiano di Assistenza" i cui fondi, gli attivi e i passivi, la Società è autorizzata ad assumere ai sensi della clausola 2(b) del Memorandum di Associazione;

Con "il Comitato" si intende il Consiglio di Amministrazione e il gruppo dirigente della Società;

Per "Consiglio" si intende il Consiglio di Amministrazione della Società;

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

Con "Il Sigillo" si intende il sigillo della Società;

Per "Segretario" si intende qualsiasi persona che sia stata nominata per assolvere alle funzioni di segretario della Società e si riferisce anche alla carica di segretario onorario;

Per "Stato" si intende lo Stato del New South Wales;

le espressioni che si riferiscono allo scritto, a meno che sia espressa intenzione contraria, vanno interpretate con l'inclusione di riferimenti alla stampa, la litografia, la fotografia e altri modi di rappresentare o di riprodurre parole in forma visibile;

le parole o espressioni contenute in questi articoli vanno interpretate in conformità con le disposizioni della Legislazione Australiana sulle Società e i Titoli in vigore.

*[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

Tranne dove il contesto richieda altrimenti, le parole implicitamente riferite a un genere includeranno tutti i generi, e il singolare comprenderà il plurale e viceversa.

*[Inserito nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

2. La Società è costituita per gli scopi espressi nel Memorandum di Associazione.

### ***ISCRIZIONE***

- 3 il numero dei Soci con cui la Società intende registrarsi è di 1,500 ma il Consiglio può di tanto in tanto registrare un incremento dei soci.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

4. I firmatari del Memorandum di Associazione e le altre persone che il Consiglio ammetterà nella Società in conformità con questi articoli, saranno soci Società.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

5. Se la totalità dei fondi e altri beni della Società priva di personalità giuridica diventano proprietà assoluta della Società appena dopo la sua incorporazione, ogni persona che alla data dell'incorporazione della Società risulti essere socio della Società priva di personalità giuridica, e che anteriormente al 30 giugno 1983, acconsenta per iscritto a diventare socio della Società, dovrà essere ammesso dal Consiglio come socio della Società.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

6. Tutti coloro che presentino domanda per diventare soci della Società (a eccezione dei firmatari del Memorandum di Associazione e i soci della società priva di personalità giuridica di cui all'articolo 5) dovranno essere proposti da un socio e appoggiati da un altro socio della Società, e a entrambi il richiedente dovrà essere personalmente noto. La domanda di adesione dovrà essere presentata per iscritto, firmata dal richiedente, dal socio che lo propone e da quello che lo appoggia, e dovrà essere compilata nella forma stabilita di volta in volta dal Consiglio.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

7. Alla riunione del Consiglio immediatamente successiva alla ricezione di una qualsiasi domanda di iscrizione, tale domanda sarà presa in considerazione dal Consiglio, che immediatamente determinerà l'ammissione o il rigetto del richiedente. Il Consiglio non ha in nessun caso l'obbligo di fornire ragioni per il rifiuto di un richiedente.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

8. Quando un richiedente viene accettato come socio, il Segretario invierà prontamente al richiedente una notifica scritta dell'ammissione e chiedendo il pagamento della quota di ammissione e della prima sottoscrizione annuale. All'atto del pagamento della quota di ammissione e della prima sottoscrizione annuale, il richiedente diventerà socio della Società, ciò non di meno a condizione che, nell'eventualità di mancato pagamento entro due mesi solari dalla data di notifica, il Consiglio potrà a sua discrezione cancellare l'ammissione del richiedente a socio della Società.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

9. La quota di ammissione e la sottoscrizione annuale pagabili dai soci della Società saranno di un'entità stabilita di volta in volta dalla Società in sede di assemblea generale, a condizione che fino a quando la Società non arrivi a una decisione differente, la quota di ammissione ammonterà a \$10.00 e la sottoscrizione annuale a \$10.00 più GST. Tutte le sottoscrizioni annuali saranno da pagare in anticipo il primo gennaio di ogni anno.

A PATTO CHE la sottoscrizione annuale per il 1984 pagabile da ogni socio della Società che fosse un socio pagante della Società nel 1983 sarà di \$3.00 e la sottoscrizione annuale per il 1984 pagabile da tutti gli altri soci sarà di \$10.00 e che dal 1985 in poi la sottoscrizione annuale sarà e rimarrà di \$10.00 a meno che e fino a che la Società riunita in assemblea generale stabilisca altrimenti.

*[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 30 novembre 1983]*

Dal 2001 in poi la sottoscrizione annuale sarà di \$15.00 più GST.

*[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 23 maggio 2000]*

10. La Società terrà un registro dei soci in cui saranno riportati i nomi e gli indirizzi dei soci, la data in cui il nome è stato registrato come socio, e la data in cui qualsiasi persona che avesse smesso di essere socio durante i precedenti 7 anni in effetti cessò di essere tale.
- 10A. L'annuale Assemblea Generale potrebbe scegliere con una risoluzione speciale e in riconoscimento dei servizi prestati alla Società, di eleggere qualsiasi socio a Socio Onorario a vita, in quanto tale il socio a vita godrà di tutti i privilegi dei soci A PATTO che qualsiasi persona proposta a ricoprire la carica di socio onorario a vita sia in precedenza stato almeno per dieci (10) anni consecutivi, un socio finanziario della Società.

*[Inserito nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 2003]*

### **CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA SOCIETÀ**

11. Se la quota di sottoscrizione di un socio non viene pagata per un periodo di due mesi solari dalla scadenza, previa notificazione dell'inadempienza che sarà stata inviata al socio dal Segretario o dal Tesoriere Onorario, e in seguito a delibera del Consiglio, il socio potrà essere privato di tutti i privilegi derivanti dall'appartenenza alla Società Associazione PURCHE' il Consiglio ritenga utile agire in tal modo.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

12. Un socio può, in qualsiasi momento e previa comunicazione scritta al Segretario, rassegnare le proprie dimissioni da socio della Società, ma continuerà ad essere responsabile per il pagamento delle quota annuali arretrate e a tutti gli arretrati eventualmente dovuti e non saldati alla data delle sue dimissioni e per ogni eventuale debito verso la Società e, in aggiunta, per ogni somma inferiore ai cento dollari per la quale egli sia soggetto come socio della Società ai sensi della clausola n. 7 del Memorandum di Associazione della Società
- 13 (a) Ciascun socio può reclamare se un altro socio della Società:
  - (i) ha persistentemente rifiutato o trascurato di osservare una o più disposizioni del Memorandum o degli Articoli di Associazione della Società, o
  - (ii) ha agito in maniera inadatta alla condotta di un socio della Società o in maniera pregiudiziale agli interessi della Società,

il Consiglio, dopo aver ricevuto un reclamo scritto, avrà il potere mediante delibera di censurare, ammonire, sospendere o espellere il socio dalla Società.

- (b) una volta ricevuto tale reclamo, il Consiglio:
  - (i) dovrà notificare il socio in questione del reclamo, e
  - (ii) dovrà accordare al socio almeno (quattordici) 14 giorni dalla data di notifica entro i quali sottoporre all'attenzione del Consiglio una presentazione scritta in riferimento al reclamo e accordare sia al socio interessato che al reclamante la possibilità di fornire ulteriori informazioni rilevanti sia per iscritto che verbalmente al Consiglio, e
  - (iii) dovrà prendere in considerazione il reclamo, le presentazioni e ogni ulteriore informazione data in riferimento al reclamo, e
  - (iv) dovrà prendere una decisione sui fatti, ovvero se è soddisfatto che il reclamo è stato accertato o se non ne è soddisfatto e respingerà il reclamo, e
  - (v) dovrà mettere a verbale la decisione del Consiglio, le ragioni della decisione e gli eventuali provvedimenti come delibera del Consiglio, e
  - (vi) dovrà, entro (sette) 7 giorni, tramite il Segretario, notificare il reclamante e il socio interessato della delibera del Consiglio e dei diritti di ricorrere in appello del socio ai sensi dell'Articolo 13(d).
- (c) L'espulsione o la sospensione non avrà effetto:
  - (i) fino al termine del periodo entro il quale ciascun socio interessato ha il diritto di ricorrere in appello contro la delibera, o
  - (ii) se entro tale termine il socio esercita il diritto di ricorrere in appello, a meno che la Società confermi o vari la delibera ai sensi dell'Articolo 13 (d) qualsiasi sia l'evento posteriore.
- (d)
  - (i) Un socio interessato può ricorrere in appello alla Società in un'assemblea generale straordinaria contro una delibera del Consiglio ai sensi dell'Articolo 13 entro (sette) 7 giorni dalla notifica della risoluzione al socio presentando un ricorso con il Segretario.
  - (ii) Il ricorso può, ma non deve, essere accompagnato da una dichiarazione sulle motivazioni per le quali il socio intende ricorrere in appello.

- (iii) dopo aver ricevuto un ricorso da parte di un socio ai sensi del Articolo 13 (d) (i), il Segretario deve notificare il Consiglio dell'indizione di un'assemblea generale straordinaria della Società da tenere ventotto (28) giorni, ma non prima di quattordici (14) giorni dalla data in cui il Segretario ha ricevuto il ricorso.
- (e) durante un'assemblea general straordinaria della Società indetta ai sensi dell'Articolo 13 (d) (iii),
  - (i) non potranno essere discusse altre questioni al di fuori del ricorso, e
  - (ii) il Consiglio e il socio interessato avranno la possibilità di presentare le rispettive posizioni verbalmente e per iscritto, e
  - (iii) i soci presenti devono votare a scrutinio segreto se confermare o revocare la delibera, o se confermare variando la sanzione.
- (f) se durante l'assemblea generale straordinaria la Società decide in favore della delibera, la delibera è confermata.
- (g) se all'assemblea generale straordinaria la Società adotta con una delibera straordinaria di confermare la decisione del Consiglio ma di variare la sanzione, l'assemblea dovrà considerare e decidere una sanzione appropriata ai sensi di questi Articoli.
- (h) All'assemblea generale straordinaria la Società dovrà considerare le mozioni nel seguente ordine:
  - (1) che la decisione del Consiglio sia confermata, o
  - (2) che la sanzione sia variata, o
  - (3) che la decisione del Consiglio sia revocata.
- (i) Il socio interessato riceverà una notifica scritta dal Segretario della decisione dell'assemblea generale straordinaria entro sette (7) giorni.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 1998 - Modificato il 26 maggio 2015]*

## **ASSEMBLEE GENERALI**

14. Un'annuale assemblea generale della Società dovrà tenersi in conformità con le disposizioni della Legge Corporations Law e della Legge Charitable Collections Act 1934. Tutte le assemblee generali, a eccezione dell'Annuale Assemblea Generale, dovranno essere chiamate assemblee generali straordinarie.

*[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 30 novembre 1983; modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

15. Tutti i soci finanziari del Consiglio possono indire un'assemblea generale straordinaria quando lo ritengono opportuno, e le assemblee generali straordinarie andranno convenute su istanza o in mancanza di essa, potranno essere convocate da quei richiedenti che rientrano nelle disposizioni contenute nelle norme della Legge Corporations Law.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 1998 - Modificato il 26 maggio 2015]*

16. In conformità con le norme della Legge Corporations Law relative a speciali deliberazioni e accordi per notifiche più brevi, un minimo di 14 giorni di preavviso (con l'esclusione del giorno in cui la notifica viene consegnata o si ritenga sia stata consegnata, e con l'esclusione del giorno in cui viene emessa la notifica) specificando il luogo, il giorno e l'ora di inizio dell'assemblea e in caso di questioni speciali, la natura generale di tali questioni deve essere spiegata alle persone che hanno il diritto di ricevere tali notifiche dalla Società.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

17. Ai sensi dell'articolo 16 tutte le questioni discusse in sede di assemblea generale straordinaria saranno considerati speciali, e anche tutto ciò che viene trattato in sede di riunione generale annuale, facendo eccezione per l'esame dei conti, dei bilanci di esercizio, e il rapporto del Consiglio e dei Revisori dei Conti, l'elezione dei funzionari e altri membri del Consiglio al posto di coloro che si dimettono, e la nomina dei Revisori dei Conti, se necessario.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*



## ***PROCEDURE IN SEDE DI ASSEMBLEA GENERALE***

18. Nessuna questione potrà essere trattata in sede di assemblea generale a meno che non sia presente un quorum di soci al momento in cui l'assemblea dà l'avvio alle procedure. Salvo quanto qui previsto, 20 soci presenti di persona saranno considerati un quorum. Ai fini di questo articolo è considerato "socio" una persona che sia presente come procuratore.
19. Se entro mezz'ora dall'orario convenuto per l'inizio dell'assemblea non si raggiunge il quorum, l'assemblea, se convocata su richiesta dei soci, sarà sciolta; in ogni altro caso sarà considerata aggiornata allo stesso giorno della settimana seguente alla stessa ora e luogo, o a un dato giorno e a un'ora e luogo determinati dal Consiglio, e se all'assemblea aggiornata non si raggiunge il quorum entro mezz'ora dall'ora convenuta, i soci presenti (che siano in numero non inferiore a tre) saranno considerati un quorum.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

20. Il Presidente presiederà come moderatore a ogni assemblea generale della Società, o in assenza del Presidente o se lo stesso non si presenta entro 15 minuti trascorsi dall'orario convenuto per l'assemblea, o non abbia intenzione di presiedere, il Vice-Presidente presiederà o se il Vice-Presidente non è presente o non abbia intenzione di presiedere, in questo caso i soci presenti procederanno alla elezione di uno di loro a presiedere la riunione.
21. Il Presidente dell'assemblea può, con il consenso di qualsiasi assemblea alla quale si raggiunga un quorum (e ha l'obbligo se i convenuti si esprimono in tal senso), aggiornare l'assemblea di volta in volta e da luogo a luogo, ma nessuna questione potrà essere discussa durante un'assemblea aggiornata se non gli argomenti non discussi durante l'assemblea di cui è stato deciso l'aggiornamento. Quando un'assemblea è aggiornata a trenta o più giorni, dovrà esserne data notifica come avvenuto per la riunione originale. Salvo nel caso suddetto, non sarà necessario notificare l'aggiornamento o l'argomento che dovrà essere discusso in sede di assemblea.
22. In ciascuna assemblea generale una delibera messa al voto dell'assemblea andrà presa per alzata di mano a che venga richiesto uno scrutinio (antecedentemente o all'atto della dichiarazione del risultato dell'alzata di mano): -
- (a) dal Presidente dell'assemblea;
  - o
  - (b) da almeno tre soci presenti di persona o per procura.

A meno che una votazione per scrutinio non venga in questo modo richiesta, una dichiarazione del Presidente dell'assemblea che è stata passata una delibera per alzata di mano, sia unanimemente, sia con una particolare maggioranza o respinta, e una registrazione di tale circostanza venga messa a verbale della Società, dovrà essere considerata prova conclusiva senza trascrizione del numero o della proporzione dei voti registrati in favore o contrari alla delibera. La richiesta di scrutinio può essere ritirata.

23. Se una votazione è debitamente richiesta, essa dovrà essere condotta in un dato modo e, sia immediatamente o dopo un intervallo di tempo o aggiornamento o in modo deciso dal Presidente dell'assemblea, e il risultato dello scrutinio costituirà la delibera dell'assemblea alla quale lo scrutinio era stato richiesto, ma una votazione a scrutinio richiesta per l'elezione del Presidente della riunione o su una questione di ordine del giorno dovrà essere presa immediatamente.
24. In caso di parità dei voti, sia per alzata di mano sia per scrutinio, il Presidente dell'assemblea alla quale è avvenuta l'alzata di mano o alla quale viene richiesta la votazione per scrutinio, avrà diritto a un secondo voto, quindi decisivo.
25. Un socio può votare di persona o per procura o per rappresentanza, e all'alzata di mano ogni persona presente, che sia un socio o un rappresentante di un socio, avrà diritto a un voto e in caso di scrutinio ogni socio presente di persona o tramite procuratore o rappresentante o altra persona che ne faccia legalmente le veci avrà diritto a un voto.
26. Un socio che sia incapace di intendere e di volere o la cui persona o patrimonio sia soggetta a qualsiasi tipo di azione legale secondo la legge che regola la salute mentale può votare, sia per alzata di mano sia a scrutinio, per mezzo del proprio Consiglio o del proprio fiduciario o dalla persona che amministri propriamente il suo patrimonio, e tale Consiglio, fiduciario o altra persona può votare avvalendosi di un rappresentante o procuratore.
27. Nessun socio potrà votare a un'assemblea generale se il pagamento della sua sottoscrizione annuale risulterà in arretrato da più di un mese alla data dell'assemblea o se il soggetto in questione non è divenuto socio della Società più di tre (3) mesi prima della data dell'assemblea.

*[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

- 27A. (a) Non potranno essere sollevate obiezioni sul diritto di voto dei soci eccetto in sede di assemblea generale o assemblea generale aggiornata in cui il voto obiettato è dato o offerto e ciascun voto non negato a tale assemblea generale sarà a tutti gli effetti valido.

- (b) Ciascuna obiezione presentata in tempo dovrà essere indirizzata al Presidente dell'assemblea generale, le cui decisioni prese in buona fede saranno finali e il Presidente non sarà obbligato a fornire ragioni per le sue decisioni.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

28. L'atto di nomina di un procuratore dovrà essere scritto di pugno dalla persona che fa la nomina o dal suo legale debitamente autorizzato per iscritto. L'atto di nomina di un procuratore dovrà essere considerato quale autorizzazione di chiedere o unirsi alla richiesta di una votazione. Un socio avrà il diritto di dare istruzioni al proprio procuratore in favore o contro una delibera proposta. A meno che non abbia ricevuto istruzioni contrarie, un procuratore può votare secondo il proprio giudizio. Nessun membro finanziario può detenere più di 5 (cinque) procure.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

29. L'atto di nomina di un procuratore può avvenire nella forma seguente o in una forma comune o consueta.

CO.AS.IT COMITATO ASSISTENZA ITALIANI

Io,.....residente in

.....

socio del CO.AS.IT COMITATO ASSISTENZA ITALIANI con la presenta nomino

.....residente in

.....

o, in sua vece ..... residente in

.....

Mio procuratore per votare per mio conto all'assemblea generale (annuale o straordinaria) dell'Associazione, che si terrà il giorno .....del mese di .....20..... e a ogni suo aggiornamento. Con la presente il mio procuratore è autorizzato a votare \*in favore/\*contro le seguenti delibere:

Firmato il giorno .....del mese di.....20.....

- \* Depennare l'opzione non desiderata.

*Nota 1. Nel caso che il socio desideri votare in favore o contro una delibera egli darà precise istruzioni al proprio procuratore. A meno che non abbia ricevuto istruzioni contrarie, un procuratore può votare secondo il proprio giudizio.*

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 2003]*

30. L'atto di nomina di un procuratore e la procura o altro atto di delega con il quale esso venga firmato, o una copia autenticata per via notarile di tale procura sarà depositata presso l'ufficio registrato della Società o in un luogo specifico nei limiti dello Stato come previsto a tale scopo nella notifica di convocazione dell'assemblea non meno di quarantotto ore prima dell'orario convenuto per l'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata alla quale la persona nominata nell'atto stesso si propone di esercitare il proprio diritto di voto, o, in caso di scrutinio, non meno di ventiquattro ore prima dell'ora convenuta per l'inizio della votazione, e in mancanza dell'atto di nomina non sarà ritenuto valido.

31. Un voto espresso in conformità con un atto di nomina di un procuratore o rappresentante sarà considerato valido anche in caso di precedente morte o perdita della

capacità di intendere e di volere del titolare o revoca dell'atto di nomina o dell'autorizzazione secondo la quale era stato eseguito l'atto di nomina, se nessun avviso scritto di tale morte, perdita della capacità di intendere e di volere o revoca come sopra descritto viene ricevuto dalla Società presso l'ufficio registrato prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata in cui l'atto di nomina è usato.

## ***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (FUNZIONARI COMPRESI)***

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

32. I funzionari della Società consisteranno in un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere onorario e tutti saranno soci della Società.

32A. Dall'Annuale Assemblea Generale tenutasi l'anno successivo al 31 dicembre 1995, e ivi compresa, i funzionari della Società consisteranno in un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere onorario e un Segretario onorario, e tutti saranno soci della Società.

*[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 2 maggio 1995]*

33. Le persone sotto elencate che hanno sottoscritto Memorandum di Associazione costituiranno il Primo Consiglio e i primi funzionari saranno assegnati come di seguito riportato:

Presidente

Gaetano Annibale Giuffre' residente in 23 Cartara Road, Vaucluse, Direttore di Società.

Vice-Presidente

Joseph Lo Blanco residente in 1 Raleigh Street, Dover Heights, Direttore di Società.

Tesoriere Onorario

Antonio D'Ambra residente in 214 Military Road, Dover Heights, Direttore di Società.

Membri del Consiglio

Franco Belli residente in 16 Kiora Avenue, Mosman, Direttore di Società.

Nino Bove residente in 32 Royal Street, Maroubra, Commercialista.

Nicholas Destro residente in 23 Tucubia Street, South Coogee, Psichiatra.

Alfio Freddy Di Stefano residente in 4A Jersey Road, Strathfield, Agente Fiscale.

Padre Atanasio Gonelli residente in 96 Catherine Street, Leichhardt, Ministro di Culto.

Padre Adriano Pittarello residente in 80 Albion Street, Surry Hills, Ministro di Culto.

Anna Tesoriero residente in 52 Burraneer Avenue, St. Ives, Psicologo.

Peter Tesoriero residente in 40 Stanley Street, Chatswood, Avvocato

Essi dovranno dimettersi in sede di Prima Annuale Assemblea Generale, ma potranno candidarsi per essere rieletti.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

34. Di conseguenza il Consiglio conterà di tre funzionari in carica e otto altri soci della Società tutti eletti secondo le norme qui contenute.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

- 34A. Dall'Annuale Assemblea Generale tenutasi l'anno successivo al 31 dicembre 1995, e ivi compresa, il Consiglio conterà di undici (11) membri, di cui quattro (4) funzionari e sette (7) altri soci della Società. Gli undici (11) membri saranno eletti secondo le norme qui contenute.

*[Modificato durante l'Annuale Assemblea Generale del 2 maggio 1995; Assemblea Generale Straordinaria del 26 febbraio 2008 - Modificato il 26 maggio 2015]*

35. Alla prima Annuale Assemblea Generale della Società e all'Annuale Assemblea Generale di tutti gli anni seguenti, i funzionari in carica e altri membri del Consiglio saranno eletti scegliendo fra i soci, e i funzionari in carica e gli altri membri del Consiglio rimarranno in carica fino all'Annuale Assemblea Generale successiva quando daranno le dimissioni ma potranno candidarsi per una rielezione.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

- 35A. Dall'Annuale Assemblea Generale tenutasi l'anno successivo al 31 dicembre 2007, e ivi compresa: -

(a) [regola del triennio] – il termine delle funzioni e le procedure relative all'elezione dei membri del Consiglio saranno determinati nell'Allegato a questi Articoli di Associazione

(b) immediatamente in seguito all'elezione dei membri del Consiglio e durante l'Assemblea Generale Annuale, i membri del Consiglio dovranno riunirsi ed eleggere quattro funzionari\* mediante voto segreto. Con l'approvazione dell'Annuale Assemblea Generale, tale riunione può essere posticipata per non più di sette (7) giorni dalla conclusione dell'Annuale Assemblea Generale.

\* (in riferimento alla Prima Annuale Assemblea Generale con la regola del triennio, tale riunione avverrà in seguito all'allocazione dei membri dei gruppi 1, 2 e 3 come previsto dall'Allegato.)

(c) oltre a qualsiasi altro requisito, per qualificarsi a funzionario un membro del Consiglio dovrà averne fatto parte per almeno due (2) anni consecutivi A PATTO CHE tale requisito possa essere derogata su delibera di almeno il settantacinque per cento (75%) dei membri del Consiglio con il diritto a essere presenti.

*[Inserito nell'Assemblea Generale Straordinaria del 26 febbraio 2008 - Modificato il 26 maggio 2015]*

36. Le fasi dell'elezione dei membri del Comitato dovranno avvenire come di seguito: -

*[Modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 26 febbraio 2008 - Modificato il 26 maggio 2015]*

- (a) Due soci finanziari qualsiasi della Società hanno la possibilità di nominare qualsiasi altro socio per un incarico di funzionario o membro del Consiglio. Al momento della nomina, i soci nominati dovranno aver pagato totalmente le sottoscrizioni dovute e dovranno essere stati soci per un periodo di almeno ventiquattro (24) mesi dalla data dell'assemblea.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 26 maggio 2015 - Modificato il 26 maggio 2015]*

- (b) La nomina, che deve essere fatta per iscritto e firmata sia dal socio che dal proponente e da coloro che la appoggia, dovrà essere inoltrata al Segretario almeno quattordici giorni prima dell'Annuale Assemblea Generale in cui avverrà tale elezione.
- (c) Una lista in ordine alfabetico dei nomi dei candidati, insieme ai nomi dei soci proponenti e da coloro che li appoggiano, dovrà essere affissa in un luogo ben visibile nell'ufficio registrato della Società per un minimo di sette giorni immediatamente precedenti l'annuale assemblea generale.
- (d) La lista dei candidati verrà se necessario preparata e conterrà solamente i nomi dei candidati in ordine alfabetico, e ogni socio presente all'annuale assemblea generale il avrà diritto di votare per un numero desiderato di candidati che non ecceda però il numero dei posti disponibili.

37. La Società può, di volta in volta, per mezzo di deliberazione straordinaria approvata in sede di assemblea generale, aumentare o ridurre il numero di funzionari in carica o altri membri del Consiglio.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 1998 - Modificato il 26 maggio 2015]*

38. Il Consiglio ha il potere in ogni momento, e di volta in volta, di nominare qualsiasi socio a membro del Consiglio, sia allo scopo di occupare un posto vacante, sia per un'aggiunta al numero dei funzionari già in carica o altri membri del Consiglio ma in modo che il numero totale dei funzionari in carica o altri membri del Consiglio non ecceda in nessun caso il numero fissato secondo le norme contenute nei presenti articoli. Tutti i funzionari in carica o altri membri del Consiglio nominati nel modo sopraesposto rimarranno in carica solo fino alla annuale assemblea generale successiva.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

39. La Società, per mezzo di una deliberazione ordinaria già precedentemente notificata, può destituire ogni funzionario in carica o altro membro del Consiglio prima della



scadenza del suo mandato e può, con una deliberazione ordinaria, nominare un'altra persona alla stessa carica; tale persona rimarrà in carica solo fino all'annuale assemblea generale successiva.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

40. L'incarico di un membro del Consiglio si renderà vacante se il membro:
- (a) dichiara bancarotta o in generale raggiunge un accordo o una conciliazione con i suoi creditori.
  - (b) viene interdetto dalla carica di direttore di una società per mezzo di un ordine emesso ai sensi delle norme della Corporations Law;
  - (c) cessa di essere membro del Consiglio in esecuzione del paragrafo 226 della Corporations Law;
  - (d) diviene incapace di intendere e di volere o un individuo la cui persona o il cui patrimonio sono soggetti per un qualsiasi motivo alla legge sulla salute mentale;
  - (e) rassegna le proprie dimissioni notificandole per iscritto alla Società;
  - (f) è assente dalle riunioni del Consiglio per un periodo di tempo superiore ai sei mesi senza il permesso del Consiglio.
  - (g) ricopre un incarico retribuito nella Società;
  - (h) cessa di essere un socio della Società; o
  - (i) è direttamente o indirettamente interessato in un contratto o proposta di contratto con la Società.

Sempre A PATTO CHE nulla di quanto contenuto in questo paragrafo impedisca la messa in pratica della clausola 3 del Memorandum di Associazione of la Società.

*[Modificato nell'Annuale assemblea Generale del 27 maggio 1998- Modificato il 26 maggio 2015]*

### **POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO**

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

41. Gli affari della Società saranno gestiti dal Consiglio, che può pagare tutte le spese necessarie alla promozione e alla registrazione della Società e può esercitare tutti quei poteri della Società in sede di assemblea generale, subordinati comunque a ognuno dei

presenti articoli, alle disposizioni della *Corporations Law*, e a quelle norme che non siano incompatibili con gli articoli o le disposizioni sopra descritte, che vengano prescritte dalla Società in sede di assemblea generale a; A PATTO CHE ogni regola, norma o prescrizione della Società emessa dal Consiglio possa essere cancellata dalla Società a un'assemblea generale e ANCHE A PATTO CHE nessuna decisione o disposizione presa dalla Società in un'assemblea generale possa annullare qualsiasi atto precedente del Consiglio che sarebbe stata valida se tale risoluzione o disposizione fosse stata presa.

[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998- - Modificato il 26 maggio 2015]

42. Il Consiglio può esercitare tutti i poteri della Società allo scopo di richiedere prestiti e ipotecare od onerare le sue proprietà o parte di esse, e di emettere obbligazioni e altri titoli sia integralmente sia come garanzia per debiti, passività o obblighi della Società.

[Modificato il 26 maggio 2015]

43. Ai sensi della clausola numero 3 del Memorandum di Associazione il tasso di interesse pagabile su fondi prestati dai soci della Società non dovrà eccedere il tasso più basso corrisposto in quel dato momento dalle banche dello Stato su investimenti a termine.

44. Tutti i pagherò, tratte, cambiali e altri mezzi di scambio trattabili, e tutte le ricevute per denaro incassato dalla Società devono essere firmati, emessi, accettati, girati o messi in atto, secondo i casi, da due membri del Consiglio o secondo indicazioni che vengano determinate di volta in volta dal Consiglio e tutti gli assegni dovranno essere firmati da due membri del Consiglio insieme a quegli impiegati a tempo indeterminato della Società che siano stati di volta in volta autorizzati dal Consiglio a tale scopo. Tutti gli introiti della Società andranno versati senza preventive deduzioni e senza irragionevoli ritardi a credito del conto corrente bancario della Società. Le ricevute degli introiti andranno prontamente emesse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Società superiori ai \$10.00, o altri ammontare di volta in volta determinati dalle norme della Legge *Charitable Collections Act 1934*, dovranno essere pagati con assegno.

[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 30 novembre 1983 -Modificato il 26 maggio 2015]

45. Il Consiglio metterà a verbale-
- (a) tutte le nomine di funzionari e impiegati;
  - (b) i nomi dei membri del Consiglio presenti alle riunioni della Società e del Consiglio; e
  - (c) dei procedimenti in sede di riunione della Società e del Consiglio.

Il verbale sarà firmato dal Presidente della riunione a cui i procedimenti si sono tenuti o dal Presidente della riunione successiva.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

### **PROCEDURE DEL CONSIGLIO**

46. Il Consiglio può riunirsi per il disbrigo di questioni, aggiornare o altrimenti regolare le riunioni come ritiene opportuno. Un membro del Consiglio può richiedere, e il Segretario indire su richiesta di un membro, una riunione del Consiglio.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

47. Ai sensi dei presenti articoli, le questioni sollevate in qualsivoglia riunione del Consiglio dovranno essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio una delibera della maggioranza del Consiglio costituirà a tutti gli effetti una delibera del Consiglio. In caso di parità dei voti, il Presidente avrà diritto a un secondo voto, quindi decisivo.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

48. (a) ogni qualvolta il sub-articolo 48(b) non si applichi, il quorum necessario per procedere con la questione, sarà la maggioranza del Consiglio come previsto agli Articoli 33 e 34 o un numero superiore previsto dal Consiglio.
- (b) nell'evento che il Consiglio consti di non più di quattro (4) funzionari e sette (7) soci della Società, il quorum necessario per procedere con la questione del Consiglio, sarà di cinque (5).

*[Modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 6 dicembre 1993; Modificato nell'annuale assemblea Generale del 2 maggio 1995 Modificato il 26 maggio 2015]*

49. Il Consiglio può agire nonostante qualsiasi funzione sia vacante, ma se e fino a quando il numero di soci non diventa minore di quello fissato o ai sensi di questi articoli come quorum necessario del Consiglio, il socio o i soci in carica possono agire in modo da poter incrementare il numero dei membri del Consiglio o indicando un'assemblea generale della Società, ma non ad altro scopo.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

50. Il Presidente presiederà come moderatore a ogni riunione del Consiglio, o in assenza del Presidente o se lo stesso non si presenta entro dieci minuti trascorsi dall'orario convenuto per la riunione, il Vice-Presidente presiederà o se il Vice-Presidente non è presente, in questo caso i soci presenti procederanno alla elezione di uno di loro a presiedere la riunione.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

51. Il Consiglio può delegare i propri poteri e/o funzioni (che non siano compiti imposti al Consiglio in quanto Direttori della Società dalla Corporations Law o dalla Legge in generale) a uno o più sottocomitati comprendenti tale socio o numero di soci che il Consiglio creda opportuno nominare. Ogni sottocomitato che venga formato in tal modo agirà in conformità con qualsiasi disposizione che venga imposta dal Consiglio e subordinatamente a ciò avrà il potere di eleggere a membri il numero desiderato di soci della Società, e tutti i membri di detto sottocomitato avranno diritto a un voto. I sottocomitati dovranno mettere a verbale le riunioni, compresi i nomi dei soci partecipanti, e possono passare raccomandazioni alla considerazione del Consiglio.

*[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 28 maggio 2002 Modificato il 26 maggio 2015]*

52. Il Consiglio può nominare uno o più comitati consultivi consistenti del socio o dei soci del Consiglio a discrezione del Consiglio. Tali comitati consultivi agiranno solo in maniera consultiva. Dovranno agire in conformità a qualsiasi disposizione imposta dal Consiglio subordinatamente a ciò avranno il potere di eleggere a membro qualsiasi socio della Società e tutti i membri di detto comitato consultivo avranno diritto a un voto. I comitati consultivi dovranno mettere a verbale le riunioni, compresi i nomi dei soci partecipanti, e possono passare raccomandazioni alla considerazione del Consiglio.

*[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 28 maggio 2002 - Modificato il 26 maggio 2015]*

53. Un sottocomitato può riunirsi e aggiornarsi a propria discrezione. Le questioni sollevate durante le riunioni saranno decise dalla maggioranza dei voti delle persone presenti, e in caso di parità di voti il Presidente avrà diritto a un secondo voto, di conseguenza decisivo.
54. Tutti gli atti intrapresi a una qualsiasi riunione del Consiglio o di un sottocomitato o da ogni persona che agisca come membro del Consiglio dovranno, nonostante venga successivamente appurata l'esistenza di qualche irregolarità nella nomina di tale membro del Consiglio o persona che ne faccia le veci come sopradescritto, o che i membri del Consiglio o parte di essi siano interdetti, essere considerate valide come se ognuna delle persone in oggetto fosse stata debitamente nominata e fosse qualificata come membro del Consiglio.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

55. Una delibera scritta firmata da tutti i membri del Consiglio che si trovino in Australia in un dato momento e quindi in diritto di ricevere una notifica di una riunione del Consiglio, sarà considerata valida ed effettiva come se fosse stata approvata a una riunione del Consiglio debitamente convocata e portata a termine. Una delibera di tale

tipo può consistere di parecchi documenti di forma simile, firmati singolarmente da uno o più membri del Consiglio.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

## **SEGRETARIO**

56.

*[Eliminato nell'Annuale Assemblea Generale de 2 maggio 1995]*

## **SIGILLO**

57. Il Consiglio provvederà alla sicura custodia del Sigillo che sarà usato solo previa autorizzazione del Consiglio o di un sottocomitato o membri del Consiglio autorizzati dal Consiglio a tale funzione, e ogni atto al quale sarà apposto tale sigillo sarà firmato da un membro del Consiglio e controfirmato dal Segretario o da un altro membro del Consiglio o da altra persona nominata dal Consiglio a tale scopo.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

58. Il Comitato avrà l'incarico di accertarsi della appropriata gestione della contabilità e di altri registri e distribuirà copie dei resoconti dei profitti e delle perdite e di bilancio (insieme a qualsiasi documento che debba essere allegato a norma di legge) accompagnati da una copia del rapporto dei Revisori dei Conti come richiesto dalla Legge Corporations Law A PATTO CHE comunque il Consiglio faccia in modo che vengano redatti e presentati un bilancio e un resoconto dei profitti e delle perdite prima di ogni annuale assemblea generale, aggiornati a non più di due mesi prima della data dell'assemblea. L'anno finanziario ai fini della contabilità della Società inizia il primo gennaio.

*[Modificato nella Prima Annuale Assemblea Generale del 30 novembre 1983; Modificato il 26 maggio 2015]*

59. Il Consiglio determinerà di volta in volta in conformità con la clausola 9 del Memorandum di Associazione il luogo e le condizioni o disposizioni i conti gli altri registri della Società saranno a disposizione dei soci per ispezione.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

## **REVISIONE DEI CONTI**

60. Uno o più Revisori dei Conti debitamente qualificati dovranno essere nominati e le loro responsabilità saranno stabilite in conformità della Legge Corporations Law.

*[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998]*

## **FINANZIAMENTI**

61. Le disposizioni 10 e 11 del Memorandum di Associazione in riferimento a finanziamenti avranno effetto e dovranno essere osservate come se le stesse fossero riportate nei presenti articoli.

## **NOTIFICHE**

62. Ogni notifica prevista dalla legge o dai presenti articoli da trasmettere ai soci, sarà inviata a mezzo spedizione postale al loro indirizzo registrato, o (in caso di mancanza di indirizzi all'interno dello Stato) all'indirizzo, se esistente, entro lo Stato al quale lo stesso socio desidera che la Società invii le notifiche. In caso di spedizione postale, la consegna sarà considerata effettuata nel momento in cui una lettera contenente la notifica sia stata propriamente indirizzata, affrancata e inviata, e sarà considerata effettuata in caso di notifica di una riunione che debba tenersi il giorno dopo la spedizione, e in ogni altro caso al momento in cui la lettera sarebbe stata consegnata nel corso ordinario del servizio postale.
63. (1) notifica di ogni assemblea generale sarà data in ogni modo precedentemente autorizzato a -
- (a) ogni socio eccetto coloro che (non avendo un indirizzo registrato nello Stato) non hanno fornito alla Società un indirizzo entro lo Stato per la consegna delle notifiche; e
  - (b) il revisore dei conti o i revisori dei conti della Società in carica.
- (2) Nessun'altra persona avrà diritto a ricevere notifica delle assemblee generali.

## **LIQUIDAZIONE**

64. Le disposizioni della clausola 8 del Memorandum di Associazione in riferimento alla liquidazione o scioglimento della Società avranno effetto e dovranno essere osservate come se le stesse fossero riportate nei presenti articoli.

## **INDENNITÀ**

65. Ciascun membro del Consiglio, i revisori dei conti, il segretario o altri funzionari al momento della Società, verranno risarciti con i beni della Società contro ogni debito contratto nell'esecuzione delle proprie funzioni contratto nella difesa di un'azione legale, civile o penale, nella quale ottenga un giudizio favorevole o in cui venga assolto o in relazione a ogni richiesta secondo le norme della Legge Corporations Law in cui gli venga concessa una riparazione dal Tribunale rispetto a qualsiasi negligenza, omissione, infrazione del dovere o abuso di fiducia.

*[Modificato nell'Annuale Assemblea Generale del 27 maggio 1998 - Modificato il 26 maggio 2015]*

## Allegato – Regole per l'elezione del Consiglio per un termine di 3 anni

*[Inserito nella Riunione Generale Straordinaria del 26 febbraio 2008 - Modificato il 26 maggio 2015]*

### 1. Definizioni

In questo Allegato:

*regola del triennio* è la regola della Società che stabilisce l'elezione dei membri del Consiglio in conformità con questo Allegato.

*Anno* è il periodo tra due consecutive Annuali Assemblee Generali.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

### 2. La Prima Annuale Assemblea Generale con la regola del triennio

(1) i membri eletti al Consiglio nella Prima Annuale Assemblea Generale con l'applicazione della regola del triennio saranno suddivisi in tre gruppi.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

(2) I gruppi:

- (a) saranno determinati tirando a sorte, e
- (b) dovranno essere, per quanto possibile\*, di pari numero, e
- (c) saranno nominati gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3.

\* eventuali disparità dovranno essere risolte allocando le frazioni in parti uguali tra i gruppi 1 e 2, ed eventuali disparità rimanenti allocando le frazioni solo al gruppo 1.

(3) A meno che in altro modo interdetti, i membri del Consiglio:

- (a) del gruppo 1 rimarranno in carica per 1 anno, e
- (b) del gruppo 2 rimarranno in carica per 2 anni, e
- (c) del gruppo 3 rimarranno in carica per 3 anni.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*



### 3. Annuali Assemblee Generali Seguenti

A ogni Annuale Assemblea Generale tenutasi quando è in vigore la regola del triennio (esclusa la prima di queste assemblee) dovranno essere eletti il numero di membri necessario per coprire le funzioni vacanti del Consiglio, che rimarranno in carica per 3 anni, a meno che in altro modo interdetti.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

### 4. Posti vacanti occasionali

- (1) Una persona che ricopra un posto vacante occasionale come membro del Consiglio, eletta in conformità con questo Allegato, rimarrà in carica, a meno che in altro modo interdetta, fino alla successiva Annuale Assemblea Generale.
- (2) La disponibilità di un posto causata a un'Annuale Assemblea Generale da una persona che cessa di ricoprire una carica ai sensi della sottoclausola (1) verrà ricoperta con elezione all'Annuale Assemblea Generale e la persona eletta dovrà, a meno che in altro modo interdetta, rimanere in carica fino al termine del mandato della persona che inizialmente ha causato il posto vacante occasionale all'Annuale Assemblea Generale.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

### 5. Rielezione

Una persona il cui mandato come membro del Consiglio termini ai sensi della regola del triennio non è per tale ragione non qualificata a essere rieletta per un altro mandato.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

### 6. Revoca della regola del triennio

Se la regola del triennio è revocata:

- (a) a un'Annuale Assemblea Generale — tutti i membri del Consiglio cessano di essere in carica,  
  
o

- (b) a un'assemblea diversa dall'annuale Assemblea Generale— tutti i membri del Consiglio cessano di essere in carica fino alla successiva Annuale Assemblea Generale,

e all'assemblea dovrà tenersi un'elezione per eleggere i membri del Consiglio.

*[Modificato il 26 maggio 2015]*

